



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Disposizioni volte alla rieducazione e al reinserimento dei detenuti
nella società civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è stato predisposto nella scorsa legislatura dagli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore statale «Scipione Staffa» di Trinitapoli (BT) che ho avuto l'onore, unitamente all'Onorevole senatore Gianmarco Centinaio ed all'Onorevole senatore Luis Alberto Orellana, di accogliere in Senato il giorno 24 ottobre 2017, quali finalisti, selezionati dalla Commissione Senato - MIUR, nell'ambito dell'iniziativa «Un giorno in Senato» edizione 2016-2017.

Con le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si intende promuovere il recupero e il regolare e stabile reinserimento del detenuto nel tessuto sociale e produttivo. Il reinserimento e la rieducazione del detenuto avvengono attraverso l'inserimento in un progetto lavorativo esterno e controllato volto a risanare beni pubblici in stato di abbandono da destinare alla collettività. Le carceri italiane sono piene di detenuti, l'ISTAT ne ha stimati cinquantamila nel 2016 che rappresentano un costo sociale quando invece potrebbero diventare una risorsa per l'intera collettività. Sono circa 32.500 i beni pubblici, come informa l'Agenzia delle entrate, che in parte sono svenduti e in parte abbandonati e che, con l'approvazione del presente disegno di legge, potrebbero trovare una reale possibilità di ripristino. D'altra parte, l'articolo 118 della Costituzione prevede che le amministrazioni pubbliche favoriscano la partecipazione dei cittadini e in questo caso dei detenuti per lo svolgimento di attività di interesse generale. L'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aveva introdotto il «baratto amministrativo», scambio di beni

tra amministrazioni e cittadini con la concessione di riduzione o esenzione dei tributi in cambio di lavori e interventi di pubblica utilità. Nel nostro caso il lavoro è svolto dai detenuti in cambio di benefici a vario titolo. Pensiamo che una simile proposta potrebbe dare un notevole impulso per affrontare in maniera concreta i cronici e insoluti problemi connessi alla degradante condizione carceraria. La Costituzione italiana, all'articolo 27, sottolinea che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», ciò che è ribadito nella legislazione europea. L'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il principio di presunzione di innocenza e il diritto di difesa. La legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, inoltre, la necessità della destinazione dei detenuti al lavoro e la partecipazione a corsi di formazione. Il disegno di legge, tenendo conto della legislazione già vigente in materia, vuole consentire la partecipazione attiva, su base volontaria, di tutti i detenuti e le detenute sia italiani che stranieri, volta al recupero a favore della collettività di beni pubblici in stato di abbandono per un corretto ripristino e una destinazione sociale. Si prevede un periodo formativo in carcere che dia al detenuto la possibilità di comprendere i valori fondamentali della convivenza civile e la presa di coscienza della devianza e dei reati ad essa connessi. Sono previsti controlli da parte delle autorità competenti e l'impegno del detenuto sarà valutato dalla magistratura come elemento per la concessione di eventuali benefici. Ai fini del reinserimento del condannato, sarà fondamentale sia l'impegno del detenuto sia la disponibi-

lità manifestata dalla società civile di accogliere colui che ha violato le regole. La proposta consente alla Magistratura di avere a disposizione elementi valutativi certi, legati all'impegno del detenuto nell'attività lavorativa, al fine di bilanciare l'interesse pubblico a difendersi contro il crimine con il diritto del detenuto al reinserimento nella società civile alla quale con il proprio lavoro di interesse generale risarcisce il danno prodotto con la sua attività criminale.

Il disegno di legge si compone di sei articoli; nel primo sono illustrate le finalità che il provvedimento intende perseguire mentre i successivi articoli 2 e 3 individuano i beni che saranno oggetto di recupero in favore della collettività. L'articolo 4 introduce disposizioni per la formazione dei detenuti e l'articolo 5 chiarisce la natura giuridica dell'attività lavorativa prestata dai detenuti; l'articolo 6, infine, è dedicato alla copertura finanziaria del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha come obiettivo la rieducazione e il reinserimento nella società civile dei detenuti e delle detenute italiani e stranieri attraverso l'impiego degli stessi in iniziative lavorative utili per la collettività, di cui all'articolo 2.

2. L'inserimento nel progetto lavorativo avviene su base volontaria e su richiesta dei detenuti e delle detenute. Le richieste sono esaminate da una commissione appositamente istituita, composta dal direttore del carcere, dallo psicologo del carcere, da un rappresentante della Polizia penitenziaria, eletto all'interno della categoria di appartenenza e dall'assessore ai beni culturali dell'ente locale territorialmente competente o dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Possono presentare domanda i detenuti e le detenute che non siano stati condannati ad una pena detentiva superiore a dieci anni, non abbiano superato i sessanta anni di età e non abbiano usufruito di misure alternative con esito negativo.

Art. 2.

(Recupero dei beni pubblici)

1. Il progetto lavorativo è volto al recupero e al mantenimento a favore della collettività dei beni di cui all'articolo 3 al fine di un corretto utilizzo e di una corretta destinazione sociale.

Art. 3.

(Beni da recuperare)

1. Le amministrazioni penitenziarie stipulano convenzioni con lo Stato e gli enti proprietari dei beni, finalizzate ad individuare i beni destinatari dell'attività di recupero.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con le regioni, i comuni e le associazioni ambientaliste del territorio provvede a redigere un albo di beni pubblici da recuperare, fra i quali l'amministrazione penitenziaria sceglie quelli da inserire nel progetto lavorativo.

3. I beni devono essere individuati tra quelli in stato di abbandono e che per le loro caratteristiche rendono antieconomico il recupero, consentendo il risanamento ambientale e salvando dall'attuale degrado beni di interesse storico-artistico e culturale.

4. I beni recuperati devono essere destinati ad attività sociali. Per «attività sociale» si intende la realizzazione di centri per giovani, per anziani, per disabili, di centri ricreativi e culturali, nonché di impianti per attività sportive con finalità sociali e aggregative.

Art. 4.

(Corsi di formazione)

1. L'amministrazione penitenziaria stipula convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'organizzazione di corsi di formazione affidati ad enti accreditati, selezionati sulla base di un bando pubblico.

2. I corsi di formazione hanno una durata di 400 ore e comprendono l'insegnamento degli elementi fondamentali relativi all'assetto giuridico dello Stato. Per i detenuti stranieri è previsto l'insegnamento della lingua italiana. Al termine è rilasciato un atte-

stato di frequenza riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

3. L'accesso ai corsi è valutato da una commissione, composta dal direttore del carcere e dai rappresentanti di centri territoriali dell'impiego, attraverso colloqui destinati a conoscere le attitudini e le professionalità del detenuto.

4. I costi per la progettazione e le risorse necessarie sono a carico dell'ente proprietario del bene da recuperare.

Art. 5.

(Attività lavorativa)

1. L'attività lavorativa ha carattere volontario ed è intesa quale manifestazione di natura risarcitoria che il detenuto propone alla collettività.

2. Al detenuto, in base all'impegno mostrato nella attività lavorativa, sono riconosciuti permessi premio o riduzioni della pena o il godimento di un regime di semi-libertà. Per il 10 per cento dell'attività svolta deve essere riconosciuta una remunerazione calcolata in base ai contratti collettivi della categoria di riferimento. L'attività vale come esperienza lavorativa documentata.

3. I detenuti devono essere organizzati in gruppi di lavoro controllati dalla polizia penitenziaria.

4. Il controllo di cui al comma 3 può avvenire anche attraverso strumenti elettronici individuati dall'amministrazione stessa nel rispetto dei diritti e della dignità umana.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede anche attraverso contributi dei visitatori dei beni pubblici riqualificati, contributi di enti o associazioni private che usufruiscono a vario titolo del

bene, sponsorizzazioni da parte di privati o eventuali fondi europei e mediante somme derivanti dalla cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

€ 1,00